

Patto di Stabilità

La normativa e la sua applicazione

(testo aggiornato al 22/01/2014)

A cura di:

[Marco Sigauo](#)

[Paolo Gros](#)

Sommario

Presentazione servizio patto di stabilità 2014.....	5
Introduzione	6
Le novità introdotte dalla Finanziaria 2014, L. 27 dicembre 2013 n. 147	8
Obiettivo di saldo finanziario.....	11
Patto di stabilità e spese personale.....	13
Primi adempimenti amministrativi.....	15
Analisi allegato per il calcolo dell'obiettivo 2013	16
Fase 1.....	16
Fase 2.....	17
Fase 3A – Enti non virtuosi	17
Fase 3C – Riduzione “sperimentazione”	18
Fase 4 - A	19
Fase 4-B	19
Fase 5.....	20
Facoltà delle regioni di rivedere il patto di stabilità interno per i propri enti locali	21
Patto regionale verticale	21
Patto regionale orizzontale	21
Patto di stabilità interno orizzontale nazionale.....	23
Patto regionale verticale incentivato	25
Importi da escludere nella determinazione del saldo finanziario	26

Avanzo e fondo.....	26
Stato di emergenza.....	26
Grande evento.....	28
Risorse da UE.....	28
Rilevazioni censuarie.....	28
Federalismo demaniale.....	29
Investimenti infrastrutturali.....	29
Chiarimenti applicativi sulle esclusioni connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza, di grande evento o alle risorse provenienti dall'Unione Europea.....	29
Bilancio di previsione e approvazione.....	31
Monitoraggio adempimenti.....	33
Certificazione.....	34
Tavola riepilogativa delle scadenze legate al PSI.....	35
Attività di controllo da parte della Corte dei conti.....	37
Forme di elusione.....	38
Iscrizione di spese nei servizi per conto terzi.....	38
Concessione di crediti alle partecipate.....	39
Incarico di realizzazione opere alla partecipata.....	39
Acquisto di immobili comunali.....	39
Leasing immobiliare in costruendo.....	39
Project financing.....	40
Esternalizzazione dei pagamenti a soggetti terzi.....	40
Mancato rispetto patto di stabilità interno – Sanzioni all'ente.....	41

Riduzione ex fondo sperimentale di riequilibrio ora fondo di solidarietà.....	42
Limite impegni spese correnti	42
Divieto di ricorrere all'indebitamento.....	42
Divieto di procedere ad assunzioni del personale.....	43
Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza	43
Mancato rispetto patto di stabilità interno – Sanzioni ai responsabili e agli amministratori	44
Pagamenti P.A.	45
Piemonte e patto di stabilità	47
Conclusioni	48
F.A.Q.	49
Applicazione patto.....	49
Personale.....	50
Contabili.....	53
Sanzioni.....	56
Appendice normativa	57
Gli autori	64

Presentazione servizio patto di stabilità 2014

A partire da

500 €

+ IVA*

**Servizio Patto di
Stabilità 2014**

* in caso di affidamento il servizio comprende la fornitura del testo redatto dallo Studio e l'iscrizione gratuita al servizio "IMU on line".

Il servizio viene offerto dallo [Studio Sigaudò](#) con il supporto di **Paolo Gros**.

Sulla base del materiale che verrà spedito dall'Ente ai nostri uffici il servizio comprende, ad esempio:

- Monitoraggio e supporto compilazione modello OB/14/C.
- Supporto in fase di redazione del bilancio e delle sue variazioni.
- Aggiornamento normativo continuo.
- Avvisi sulle scadenze amministrative definite quali monitoraggio, certificazione...e supporto nella compilazione della documentazione.
- Supporto nella predisposizione budget di cassa per il Titolo II.

A fronte di specifiche necessità il servizio è personalizzabile prevedendo ad esempio giornate di formazione presso l'Ente, intervento diretto del nostro personale presso i Vostri uffici e molto altro.

Nel caso desideriate **maggiori informazioni** contattate lo [Studio Sigaudò Srl](#) tramite mail a:

info@studiosigaudò.com

oppure via fax allo: 011.0432476

oppure telefonicamente allo: 011.648.55.94

Introduzione

[Il patto di stabilità interno](#), applicato al comparto degli enti locali fin dal 1999, è una regola che obbliga Comuni e Province a rispettare determinati obiettivi per consentire allo Stato italiano di rispettare i vincoli europei in tema di deficit di bilancio e indebitamento. Il mancato rispetto del patto di stabilità ha come conseguenza l'applicazione di un sistema sanzionatorio di impatto rilevante nella gestione dell'Ente.

Fino all'esercizio 2004 il patto di stabilità è stato impostato sulla base di un saldo finanziario da raggiungere entro la fine dell'anno; nello specifico si andavano a sottrarre le spese correnti nette alle entrate proprie.

Il biennio 2005/2006 è stato caratterizzato da una determinazione del tetto della spesa basata sulla somma delle spese in conto capitale e di quelle correnti, procedendo con lo storno di alcuni costi sostenuti per motivi sociali e procedimenti tecnici.

Dal 2007 è tornato il metodo del saldo finanziario, apportando alcune variazioni rispetto alla metodologia di calcolo adottata negli anni precedenti, prendendo in considerazione le entrate e le spese in una composizione più ampia e approfondita.

Dopo le modifiche al meccanismo del Patto di stabilità varate dall'anno 2011, le novità emerse per l'anno 2012 avevano interessato i seguenti aspetti:

- a) l'estensione dei vincoli di finanza pubblica a tutti i comuni;
- b) l'aumento dell'importo complessivo della manovra;
- c) l'introduzione dei criteri di virtuosità;
- d) le modifiche al Patto regionalizzato;
- e) l'estensione delle fattispecie sanzionate.

Così come l'esercizio 2012 anche il 2013 ha visto varie novità, ovvero:

- a) % da applicare alle media della spesa corrente per la determinazione del saldo finanziario per le province;
- b) % da applicare alla media della spesa corrente per la determinazione del saldo finanziario per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

- c) % da applicare alla media della spesa corrente per la determinazione del saldo finanziario per i comuni tra i 1.000 e i 5.000 abitanti;
- d) novità inerenti gli enti virtuosi con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti;
- e) nuovi termini per la certificazione del risultato;
- f) per gli enti commissariati decade l'esonero dall'applicazione del patto;
- g) nuova disposizione del sistema sanzionatorio all'interno della normativa.

Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

La determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata considerando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, rifacendosi ai dati ISTAT.

Sono confermate le regole per gli Enti di [nuova istituzione](#) per i quali:

- gli Enti istituiti a decorrere dall'anno 2011 saranno assoggettati al vincolo di finanza pubblica dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione;
- gli enti locali istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011.

Per gli enti commissariati, ai sensi dell'art. 143 del TUEL, l'articolo 1, comma 436, della legge di stabilità 2013, abrogando il comma 24 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, implica, diversamente dall'anno precedente, l'assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

Pertanto, a decorrere dall'esercizio 2013, le regole del patto di stabilità interno si applicano anche agli enti commissariati di cui al citato articolo 143.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico è assunta quale base di riferimento la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2009-2011.

Saranno, infine, assoggettate alle regole del patto di stabilità interno, non appena ne saranno definite le modalità con apposito decreto interministeriale, le aziende speciali e le istituzioni (articolo 114, comma 5-

bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) – ad eccezione di quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e delle farmacie –, titolari di affidamenti diretti della gestione di servizi pubblici locali, strumentali o privi di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, secondo le modalità definite in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge n. 112 del 2008.

[Le novità introdotte dalla Finanziaria 2014, L. 27 dicembre 2013 n. 147](#)

Abbiamo ora richiamato quelle che sono state le principali novità che hanno interessato il patto di stabilità interno nel corso degli esercizi 2012 e 2013, data molto importante stante l'estensione di questo nuovo strumento a un numero di comuni molto più ampio.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), commi da 550 a 557 e 559, disciplina il patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 riproponendo, con alcune modifiche, la normativa prevista dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

- **Società in house:** è stato eliminato l'assoggettamento alla normativa sul patto per le società affidatarie in house.
- **Nuove %:** vengono indicate all'interno della normativa le nuove percentuali da utilizzare per il calcolo degli obiettivi, percentuali che dovranno essere prese di riferimento per la determinazione del risultato sino all'anno 2017.
- **Media spesa corrente:** l'utilizzo della spesa corrente del periodo 2009/2011 per la determinazione degli obiettivi dal 2014 al 2017.
- **Nuova clausola di salvaguardia:** viene identificata e resa operativa una nuova clausola di salvaguardia per gli Enti. Per nessun Comune sarà possibile arrivare a determinare un peggioramento superiore al 15% rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014, saldo determinato con la spesa corrente media 2007/2009 e facendo ricorso a quanto precedentemente normato.
- **Comuni capofila:** riduzione degli obiettivi per i Comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata, con corrispondente aumento degli obiettivi dei Comuni associati non capofila.
- **Nuovi spazi finanziari:** viene riconosciuta l'assegnazione di spazi finanziari straordinari da utilizzare esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenersi entro la fine del primo semestre 2014.

- [Invio telematico certificazione](#): è previsto l'obbligo di invio telematico della certificazione per l'anno 2014. L'attestazione del risultato perseguito dovrà avvenire utilizzando i canali previsti con la sottoscrizione del modello con firma digitale.
- [Nuovi termini patto regionale verticale](#): entro il 1 marzo 2014 gli Enti dovranno comunicare all'ANCI, all'UPI, alle Regioni e alle Province Autonome, l'entità dei pagamenti in conto capitale che possono effettuare nel corso dell'anno.
- Nuovi termini patto orizzontale nazionale: entro il 15 giugno 2014 gli Enti dovranno comunicare gli spazi finanziari che hanno intenzione di acquisire o cedere.

Schematizziamo di seguito le principali novità introdotte, novità che saranno adeguatamente approfondite nei paragrafi di riferimento.

Ambito operativo	Novità
Società in house	Il comma 559 della Finanziaria 2014 ha eliminato l'assoggettamento alla normativa inerente il patto per queste società
Nuove % obiettivi	<p>Per le Province: 19,25% per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05% per gli anni 2016 e 2017</p> <p>Per gli Enti sopra i 5.000 abitanti: 14,07% per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62% per cento per gli anni 2016 e 2017.</p> <p>Per gli Enti tra i 1.000 e i 5.000 abitanti: 14,07% per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62% per cento per gli anni 2016 e 2017.</p>
Spesa corrente	Le tre annualità da prendere in considerazione per la determinazione della media della spesa corrente diventano il 2009, il 2010 e il 2011.

<u>Clausola di salvaguardia</u>	L'obiettivo di saldo finanziario 2014 non potrà subire un peggioramento eccedente il 15% rispetto a quanto definito per l'esercizio 2014.
<u>Comuni capofila</u>	I Comuni capofila potranno godere di una riduzione dei propri obiettivi a discapito degli altri Enti associati che non ricoprono questo ruolo.
<u>Spazi finanziari</u>	Viene riconosciuta la possibilità di usufruire di spazi finanziari maggiori per fronteggiare, entro il primo semestre 2014, il pagamento di partite correnti sospese.
<u>Invio telematico certificazione</u>	La certificazione attestante il risultato ottenuto dovrà essere inviata telematicamente, attraverso l'apposito portale, previa sottoscrizione con la firma digitale.
<u>Patto regionale verticale</u>	Vengono accorciate le tempistiche utili per l'Ente per comunicare agli Enti competenti i pagamenti in conto capitale che potrebbero effettuare utilizzando questo strumento.
<u>Patto orizzontale nazionale</u>	Viene avvicinata la scadenza del termine ultimo per gli Enti per comunicare la richiesta di spazi o la disponibilità a cederne.

Obiettivo di saldo finanziario

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: 14,07% per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62% per gli anni 2016 e 2017. I comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti applicano invece la percentuale di seguito indicata: 14,07% per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62% per gli anni 2016 e 2017.

<i>Percentuali da applicare sulla media spesa corrente</i>		
	Anno 2014/2015	Anni 2016/2017
<u>Popolazione superiore 5.000 abitanti</u>	14,07%	14,62%
<u>Popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti</u>	14,07%	14,62%

Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione della nuova contabilità applicano le percentuali sopra richiamate come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.


Per i restanti anni, le province ed i comuni applicano le percentuali di cui sopra come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

Le percentuali di cui ai periodi precedenti non possono essere superiori:

- [per le province](#), a 20,25% per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05% per gli anni 2016 e 2017;
- [per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti](#), a 15,07% per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62% per gli anni 2016 e 2017;
- [per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000](#), a 15,07% per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62% per gli anni 2016 e 2017.

Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, calcolato in termini di competenza mista, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

Si rileva il tentativo da parte del Legislatore di portare a una contrazione della stipula di mutui da parte dell'Ente. Dal momento in cui le entrate derivanti da questo istituto non rilevano infatti ai fini del patto non vi è alcun vantaggio per l'ente nel ricorrere a questa forma di finanziamento, ci si sottopone anzi a un maggior rischio di sfioramento del risultato obiettivo.



Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti devono conseguire, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato e richiamato in precedenza, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Patto di stabilità e spese personale

Abbiamo rilevato come siano soggetti alle regole del patto 2014 i [comuni la cui popolazione, rilevata al 31.12.2012, risulti superiore a 1.000 abitanti](#).

Pertanto a tali enti dal 1° gennaio 2014 si estende il regime in materia di spese di personale vigente per tutti gli enti già sottoposti al patto di stabilità interno.

In particolare si applicano a tali enti anche i vincoli di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, e quelli di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, connessi al contenimento delle dinamiche retributive e occupazionali.

Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Si rileva come costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale a tempo determinato¹, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

¹ di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

L'eventuale divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale è da intendersi per assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione².

² all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133

Primi adempimenti amministrativi

Gli enti locali che, a partire dal 2014, sono soggetti per la prima volta al patto di stabilità interno e, quindi, alla comunicazione degli obiettivi, al monitoraggio semestrale e alla [certificazione](#), devono accreditarsi al [sistema web appositamente](#) previsto per il patto di stabilità interno all'indirizzo web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, richiedendo una utenza caratterizzata da un codice identificativo (User ID ovvero il nome utente) e da una password.

Si segnala che la password scade dopo 180 giorni dall'ultimo accesso nel sito del patto di stabilità interno. Pertanto, se entro 180 giorni l'utente non avvia la procedura digitando le proprie User ID e password, quest'ultima scade per una protezione del sistema.

Tutti gli altri, ovvero coloro che erano assoggettati a questa normativa già negli esercizi precedenti, non devono provvedere a rinnovare l'iscrizione, ma occuparsi solamente di aggiornare le proprie credenziali nel rispetto delle regole dettate all'interno del sito.

Analisi allegato per il calcolo dell'obiettivo 2013

Nell'attesa dell'emanazione del modello OB per l'anno 2014 riproponiamo l'analisi dello strumento fornito dalla Ragioneria ed utilizzato dagli enti nel corso dell'esercizio 2013 per la determinazione dell'obiettivo da perseguire ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Fase 1

Fase 1	Spese correnti (impegni)	Questa cella va valorizzata dall'Ente. Nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) va inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2009, 2010 e 2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo. È importante che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione.
	Media delle spese correnti (2009-2011)	L'applicazione determina automaticamente la media della spesa corrente sostenuta dall'ente nel triennio 2009/2011.
	Percentuali da applicare alla media delle spese correnti (comma 2, art. 31, legge 183/11)	Sono qui riportate automaticamente le percentuali utilizzate per determinare il saldo obiettivo.
	Saldo obiettivo determinato come percentuale data dalla spesa media	Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi "provvisori" per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali individuate dalla normativa.

Al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2009, 2010, 2011) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo, che abbiano effetti

sul calcolo del saldo obiettivo. È altresì da escludere la possibilità di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio già presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.

Fase 2

Fase 2	Riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 2 dell'art. 14, del D.L. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge 183/2011)	L'ente deve occuparsi di inserire il valore per l'anno 2014. Il 2015 e il 2016 sono determinati automaticamente.
	Saldo obiettivo al netto dei trasferimenti (comma 4, art. 31, legge 183/2011)	Il calcolo dell'obiettivo, al netto della riduzione dei trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle celle. Si ottiene così il saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti.

Fase 3A – Enti non virtuosi

Fase 3A	Percentuali da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	Vengono riportati automaticamente i valori massimi che le percentuali potranno assumere.
	Riduzione dei trasferimenti erariali, di cui al comma 2 dell'art. 14, del D.L. n.78/2010 (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)	Vengono qui riportati automaticamente i valori individuati nella fase 2.
	Saldo obiettivo enti non virtuosi (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	L'applicazione determina automaticamente il saldo obiettivo.

Si riporta la sola sezione inerente gli Enti non virtuosi dal momento in cui, a far decorso dall'esercizio 2014, questa distinzione non esisterà più.

Fase 3C – Riduzione “sperimentazione”

Fase 3C	Riduzione sperimentazione (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	Viene qui importato il valore comunicato dal Ministero per gli Enti che aderiscono alla fase di sperimentazione contabile.
----------------	---	--

Il miglioramento dell'obiettivo è riconosciuto agli Enti che sono sottoposti alla fase di sperimentazione contabile.

Fase 4 - A

Fase 4 - A	Patto nazionale "Orizzontale" variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012	L'importo comunicato relativo ai maggiori spazi finanziari acquisiti va inserito con segno negativo, l'importo relativo agli spazi finanziari ceduti va inserito con segno positivo.
-------------------	--	--

Fase 4-B

Fase 4-B	Patto regionale "Verticale" variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	L'importo comunicato dalla regione relativo ai maggiori spazi finanziari va inserito con segno negativo.
	Patto regionale "verticale incentivato" variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012	L'importo comunicato dalla regione relativo ai maggiori spazi finanziari va inserito con segno negativo.
	Patto regionale "Orizzontale" variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	L'importo comunicato dalla regione relativo ai maggiori spazi finanziari acquisiti va inserito con segno negativo, l'importo relativo agli spazi finanziari ceduti va inserito con segno positivo.
	Saldo obiettivo rideterminato – patto territoriale	L'obiettivo individuato con le prime tre fasi è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto regionalizzato. Il saldo obiettivo 2014 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle prime tre fasi e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto regionalizzato.

Fase 5

Fase 5	Importo della riduzione dell'obiettivo ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010	Questo campo viene popolato automaticamente in seguito all'emanazione del decreto che determina la riduzione.
	Importo della riduzione dell'obiettivo variazione obiettivo ai sensi del comma 6 – bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012	Si procede con l'inserimento manuale dei dati riferibili alla riduzione dell'obiettivo comunicata con circolare del Ministero in data 25 ottobre 2012.

A questo punto si possono trarre le seguenti considerazioni:

- Ai fini della determinazione del saldo obiettivo non sarà sufficiente un mero aggiornamento del prospetto allegato al bilancio 2014, perché la legge 147, ovvero la Legge Finanziaria 2014, ha modificato le regole di determinazione degli obiettivi.
- La base di calcolo è rappresentata ora dalla spesa corrente media registrata in termini di competenza (impegni) nel triennio 2009-2011.
- Con la Finanziaria sono stati oggetto di cambiamento anche i coefficienti, che per il 2014 risultano differenziati a seconda della dimensione demografica del comune: per quelli sotto i 5.000 abitanti, si rileva un coefficiente paria a 15,07%, mentre per gli altri corrisponde al 20,25%.

Facoltà delle regioni di rivedere il patto di stabilità interno per i propri enti locali

È data facoltà alle Regioni di rivedere il patto di stabilità interno per i propri enti locali attraverso:

Patto regionale verticale

La regione può riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo in termini di competenza o di cassa. I maggiori spazi di spesa si concretizzano, per gli enti locali, in un aumento dei pagamenti in conto capitale; contestualmente le regioni rideterminano il proprio obiettivo di cassa e di competenza attraverso una riduzione degli impegni di parte corrente soggetti ai limiti del patto.

Gli enti locali dovranno quindi comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni, [entro il 1 marzo](#) di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno.

Entro il termine [del 15 marzo](#), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

In favore delle regioni che peggiorano il proprio obiettivo è autorizzato lo svincolo di destinazione del triplo delle somme statali alle stesse spettanti purché non esistano obbligazioni sottostanti già contrattate ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese d'investimento. Del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

Patto regionale verticale	
Regione -	Enti locali +
Peggioramento dell'obiettivo in termini di competenza o di cassa	Aumento dei pagamenti in conto capitale

Patto regionale orizzontale

Le regioni possano, a favore degli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, ferme

restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno.

Il decreto chiarisce che le regioni possono modificare gli obiettivi del patto di stabilità interno dei singoli enti locali del proprio territorio, in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto degli obiettivi aggregati. Pertanto, i comuni e le province che prevedono di conseguire nell'anno di riferimento, un differenziale positivo (o negativo) rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare alle regioni, nonché all'ANCI e all'UPI regionali l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere (o di cui necessitano) nell'esercizio in corso e le modalità di recupero (o di cessione) dei medesimi spazi nel biennio successivo. Tali comunicazioni sono facoltative. La mancata comunicazione da parte dell'ente comporta la sua esclusione dalla compensazione.

Agli enti che hanno ceduto spazi finanziari è riconosciuta nel biennio successivo una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale, mentre gli enti che hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.

Patto regionale orizzontale	
Enti locali -	Enti locali +
Spazi finanziari eccedenti ceduti nell'anno	Miglioramento proporzionale agli spazi ceduti nel corso del biennio successivo alla cessione

Rilevata quindi la possibilità di effettuare rimodulazioni dei singoli obiettivi secondo le modalità sopra esposte, il saldo obiettivo 2014 da considerare sarà quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata in base al patto regionale, verticale e/o orizzontale.

Patto di stabilità interno orizzontale nazionale

Nel caso in cui il Comune preveda di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale può comunicare al Ministero l'entità dello spazio finanziario che è disposto a cedere.

La cessione di spazi finanziari, e la contestuale acquisizione degli stessi mediante il c.d patto "regionale verticale" a ristoro, anche parziale, degli spazi ceduti, si configura come una potenziale forma elusiva delle regole del patto nazionale con particolare riferimento all'attribuzione del contributo previsto per gli enti cedenti. Si ritiene quindi che non possa essere operata la sovrapposizione dei due meccanismi che, peraltro, determina una riduzione degli spazi finanziari complessivi concessi al comparto dei comuni.

La comunicazione deve avvenire entro il termine perentorio del [15 giugno](#) e deve essere indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sistema web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>.

Stesso ragionamento e modus operandi deve essere seguito da quegli enti che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo.

Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con certificazione, che i maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

Ai comuni cedenti è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti.

Agli enti che usufruiscono degli spazi ceduti, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.

La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

Patto regionale verticale incentivato

I commi 122 e seguenti, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2013, hanno confermato, estendendolo anche alle province, il cosiddetto "patto regionale verticale incentivato" introdotto dall'articolo 16, comma 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Annualmente viene prevista l'erogazione di un contributo a favore delle regioni che cedono spazi finanziari ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio che ne fanno richiesta al fine di favorire i pagamenti di residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. Le regioni destinano il contributo all'estinzione anche parziale del debito.


Si conclude ricordando come sia opportuno porre molta attenzione sulla richiesta di spazio che viene avanzata alla regione.

E' opportuno infatti evitare di richiedere una somma superiore alla somma della giacenza media di cassa più l'anticipo di tesoreria, poiché in difetto si avrebbe spazio ma non cassa.

Ricordiamo infine come l'ottenimento degli spazi comporti l'applicazione di un sistema sanzionatorio nel caso in cui questi non siano, parzialmente o totalmente, utilizzati.

Importi da escludere nella determinazione del saldo finanziario

Ai fini della determinazione del saldo finanziario vi sono degli elementi specifici che non devono essere presi in considerazione. La normativa ha provveduto ad individuare specificamente queste voci che riportiamo schematicamente di seguito per poi analizzarle singolarmente.



Avanzo e fondo

Tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nell'ambito del saldo del patto di stabilità interno, non rileva ai fini del patto in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

Stato di emergenza

Nel saldo finanziario, in termini di competenza mista, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni per l'attuazione delle

ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

In particolare, le esclusioni operano distintamente per le entrate e per le spese nel modo di seguito indicato:

1. Entrate: sono escluse dal saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato (e non anche da altre fonti) purché registrate successivamente al 31 dicembre 2008. L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il tramite delle regioni.
2. Spese: sono esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale, disposti a valere sulle predette risorse statali, effettuati per l'attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, purché effettuati a valere su risorse registrate successivamente al 31 dicembre 2008. Al riguardo si sottolinea che sono escluse dal patto di stabilità interno le sole spese effettuate a valere sui trasferimenti del bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di spesa. L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate. Le spese sono escluse anche successivamente alla revoca dello stato di emergenza, purché nei limiti delle relative entrate accertate (di parte corrente) o incassate (per la parte capitale) in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. Si impone quindi la verifica in ordine alla natura statale delle risorse da escludere, nonché l'effettiva emanazione delle ordinanze.

Chi beneficia di questa esclusione è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative attinenti a quanto richiamato nel paragrafo precedente, non sono da considerare nella determinazione del saldo finanziario in termini di competenza mista.

Grande evento

Ai fini del patto di stabilità vengono equiparati agli interventi effettuati in stato di emergenza quelli effettuati in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento.

L'esclusione delle entrate e delle spese connesse ai grandi eventi, sebbene effettuate in più anni, è operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, purché registrati successivamente al 31 dicembre 2008.

L'esclusione riguarda solo gli interventi effettuati a valere sulle risorse trasferite dal bilancio dello Stato.

Risorse da UE

Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ovvero per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune.

L'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese connesse alla realizzazione di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea opera nei limiti delle risorse comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale per la sua realizzazione e non riguarda, pertanto, le altre spese comunque sostenute dall'ente per la realizzazione dello stesso progetto e non coperte dai fondi U.E.

L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

Rilevazioni censuarie

Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse

dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura.

Federalismo demaniale

Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

Investimenti infrastrutturali

Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Chiarimenti applicativi sulle esclusioni connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza, di grande evento o alle risorse provenienti dall'Unione Europea.

Di seguito alcuni esempi pratici che potrebbero tornare utili nella determinazione delle esclusioni da applicare, si rammenta che non si considerano le entrate precedenti al 2009 e le correlate spese registrate fino al 31 dicembre 2008.

Risorse di parte corrente:

1. L'ente nel triennio 2009-2011 ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2012, 2013, 2014, etc.);
2. L'ente, nell'anno 2012, accerta 100 a fronte di impegni già assunti a valere su altre risorse nel triennio 2009-2011; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;

Risorse in conto capitale:

1. L'ente nel triennio 2009-2011 ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2012, 2013, 2014, etc.);
2. L'ente, nell'anno 2012, incassa 100 a fronte di spese già effettuate a valere su altre risorse nel triennio 2009-2011; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;
3. L'ente, nell'anno 2012, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2013, 2014; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2013 e 2014.

Bilancio di previsione e approvazione

Il bilancio di previsione degli enti deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l'ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

L'approvazione di un bilancio non rispettoso dei vincoli posti dal patto comporterebbe:

- la formulazione di un parere negativo da parte del revisore dei conti, sia sulla proposta di bilancio che sulla relazione da inviare alla corte dei conti;
- constatata la difformità di comportamento le Sezioni regionali di controllo della corte dei conti dovrebbero attivare le procedure di vigilanza previste dalla normativa vigente;
- vi potrebbe essere una discesa in campo della Procura della Corte dei Conti in caso di accertato o presunto danno erariale;
- nel caso in cui si rilevasse la violazione della norma ed il bilancio venisse annullato potrebbe verificarsi lo scioglimento del consiglio comunale.

Il prospetto concernente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, pur non incidendo in maniera diretta sul bilancio, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso quindi come documento programmatico complessivo adottato dall'ente.

L'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto deve intendersi esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio.

Facendo riferimento alla gestione della spesa la normativa prevede a carico del funzionario che adotta provvedimenti con impegni di spesa l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; da ciò deriva che oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria il funzionario debba

verificare la compatibilità dei pagamenti posti in essere con gli obiettivi del Patto e la coerenza degli stessi con il prospetto allegato al bilancio di previsione.

La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare e amministrativa a carico del funzionario incaricato.

Si rende quindi necessaria l'apposizione di un visto di compatibilità monetaria, apposto dal responsabile del servizio che impegna la spesa, in aggiunta al visto di regolarità tecnica e contabile.

Monitoraggio adempimenti

Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato da trasmettere utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza mista, conseguito nell'anno di riferimento e cioè gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, gli incassi e i pagamenti, per la parte in conto capitale, le entrate derivanti dalla riscossione di crediti, le spese derivanti dalla concessione di crediti e le altre esclusioni previste dalla norma.

In aggiunta alle informazioni predette, gli enti locali che, in base al monitoraggio del secondo semestre, risultano inadempienti al patto di stabilità interno, comunicano, alla Ragioneria Generale dello Stato, anche le informazioni relative alla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea. Tale comunicazione è finalizzata alla disapplicazione della sanzione che dispone la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio. Detta sanzione non si applica agli enti locali per i quali il superamento dell'obiettivo del patto di stabilità interno è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea. Restano comunque applicate le altre sanzioni.

Certificazione

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta, con firma digitale, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno; così come la mancata sottoscrizione del certificato da parte dei tre soggetti individuati.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni che prevedono l'impossibilità per l'Ente di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Viene fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno.

Tavola riepilogativa delle scadenze legate al PSI

Abbiamo visto come il Patto di Stabilità comporti che l'ente soddisfi una serie di requisiti contabili e di adempimenti amministrativi.

Oltre ai modelli di previsione ed al loro aggiornamento vi sono obblighi correlati al monitoraggio del rispetto dei vincoli contabili del Patto e delle trasmissioni documentali correlate all'adesione al patto regionale o nazionale.

Il mancato rispetto di una scadenza o l'inesatto soddisfacimento di un adempimento amministrativo previsto all'interno della normativa vigente in ambito di patto di stabilità può avere per l'Ente delle ripercussioni gravissime, in molti casi simili a quelle che si verificherebbero nel caso di mancato rispetto del patto stesso.

Di seguito si riassumeranno gli adempimenti obbligatori per l'ente, procedendo ad elencare le scadenze che interessano sia le fasi di monitoraggio di rispetto del patto, sia quelle di certificazione, avendo cura di prendere in considerazione anche i documenti che accompagnano il patto di stabilità sin dalla fase di sviluppo iniziale collegato al bilancio di previsione.

<u>Adempimenti obbligatori</u>		
<i>Elaborazione oggetto dell'invio</i>	<i>Soggetto destinatario</i>	<i>Termine ultimo per l'adempimento</i>
<i>Allegato al bilancio relativo al prospetto di competenza mista riferito al triennio</i>	Consiglio Comunale	Approvazione del bilancio di previsione
<i>Aggiornamento dell'allegato</i>	Consiglio Comunale	In sede di variazioni di bilancio
<i>Definizione obiettivi programmatici</i>	Ministero Economia	Entro 45 gg. dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto sugli obiettivi programmatici
<i>Monitoraggio risultanze primo semestre</i>	Ministero Economia	O il 31 luglio o 30 gg. dopo la pubblicazione del decreto
<i>Monitoraggio risultanze anno</i>	Ministero Economia	31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di monitoraggio
<i>Invio elenco spese escluse perché collegate a dichiarazioni di stato di emergenza</i>	Dipartimento protezione civile	31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di applicazione del patto
<i>Invio certificazione finale</i>	Ministero Economia	31 marzo dell'anno successivo a quello oggetto di applicazione del patto
<i>Invio certificazione finale bis</i>	Ministero Economia	Entro 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto qualora venga rilevato un peggioramento della propria situazione

Attività di controllo da parte della Corte dei conti

Viene affidata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti:

- a) l'accertamento del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;
- b) la vigilanza sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive;
- c) la vigilanza sull'autoapplicazione delle sanzioni e, cioè, la verifica che l'ente inadempiente rispetti il limite degli impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori.

L'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il patto non sarà rispettato. Più precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l'ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sforamento del patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria.

Si rileva come l'osservanza dei vincoli di spesa o finanziari imposti dal patto di stabilità interno deve avvenire sin dalle previsioni contenute nel bilancio preventivo.

Forme di elusione

In merito alle forme elusive del patto vediamo come sia possibile riassumere le principali azioni da cui deriva questa violazione all'interno del seguente elenco:

- errata imputazione di costi in "Servizi per conto terzi";
- contabilizzazione difforme della concessione di crediti alle partecipate;
- incarichi diretti, deleghe, di svolgimento opere a società partecipate;
- operazioni di acquisto di immobili comunali da parte di una società partecipata;
- leasing immobiliare in costruendo;
- operazioni di project financing;
- finanziamento di opere mediante permuta di immobili;
- esternalizzazione del pagamento a soggetti terzi;
- mancato rispetto dei tempi di pagamento.

Di seguito una breve analisi dei singoli casi che permetterà di capire come essi si configurino all'interno della realtà operativa dell'ente.

Iscrizione di spese nei servizi per conto terzi

Partendo dal presupposto che un costo, per essere classificato come "servizio per conto terzi", deve avere alcuni requisiti, tra cui la mancanza di alcuna discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente che effettua il pagamento, vediamo in quali casi è opportuno procedere con una diversa allocazione delle spese all'interno del bilancio:

- se l'ente sostiene delle spese per un altro ente, ma esse comportano autonomia decisionale e discrezionalità, non rientreranno tra i servizi per conto terzi nonostante vi sia il rimborso integrale per le anticipazioni fatte;
- le operazioni in attesa di imputazione definitiva in bilancio;
- le operazioni svolte per conto di un altro soggetto che non ha un proprio bilancio all'interno del quale procedere con la contabilizzazione delle stesse;

- i finanziamenti comunitari, anche se destinati a essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti.

Concessione di crediti alle partecipate

Può accadere che un ente provveda a concedere aperture di credito alle proprie partecipate.

La normativa non vieta la prassi, pone però delle regole a quella che è la struttura contabile da implementare nel momento in cui si effettua l'operazione.

Nello specifico il credito sarà soggetto a contabilizzazione nella parte di spesa nel titolo II intervento 10, in merito al rimborso delle quote vedremo poi la loro iscrizione nella parte delle entrate nel titolo IV categoria 6.

Incarico di realizzazione opere alla partecipata

Come verrà sottolineato in seguito il rapporto tra ente locale e società partecipate presta il fianco alla presunzione di instaurazione di procedure di elusione del patto.

Vediamo infatti come il delegare l'organismo partecipato alla realizzazione di opere, allo svolgimento di servizi e alla partecipazione agli investimenti, possa costituire una manovra utile ad aggirare i paletti posti dal patto di stabilità in capo all'ente pubblico.

Acquisto di immobili comunali

Così come nel privato anche nel pubblico si osserva allo spostamento di patrimoni all'interno del "gruppo societario" con il fine di realizzare plusvalenze, più o meno effettive, utili al rispetto del patto.

I trasferimenti tra ente pubblico e sua partecipata devono essere sempre incentrati sul principio della sana e corretta gestione al fine di evitare il sorgere di presunzione di compimento di reato di elusione.

Leasing immobiliare in costruendo

Il contratto di leasing immobiliare in costruendo è quel contratto con cui l'ente pubblico affida ad un soggetto terzo la costruzione, o interventi connessi alla manutenzione, di un'opera pubblica e, contestualmente, procede con la sottoscrizione di un contratto di leasing, avente ad oggetto lo stesso immobile, istituendo una clausola di riscatto finale a un prezzo concordato.

La difficoltà nella stipula di questo tipo di contratto e nel non andare a sfiorare in quello che potrebbe configurarsi come un'azione di finanziamento finalizzata ad aggirare i vincoli di legge.

Project financing

L'istituto del project financing è un ottimo strumento per la realizzazione delle opere pubbliche avvalendosi del supporto del settore privato.

L'ente, al fine di non favorire il sorgere di presunzione di atti di elusione, deve prestare attenzione a non effettuare una quota di finanziamento dell'opera superiore al 50% o di non attuare un'azione di garanzia verso il soggetto finanziatore per il capitale concesso in credito al promotore.

E' utile rilevare come non si possa parlare di project financing quando il contratto viene stipulato tra l'ente e una sua società partecipata.

Esternalizzazione dei pagamenti a soggetti terzi

La procedura dell'accollo va utilizzata con particolare parsimonia.

L'ente deve essere in grado di stabilire il rispetto del patto sia nell'anno in cui attua il trasferimento del debito, sia nell'anno successivo in cui dovrà rientrare dello stesso; è da evitare il trasferimento continuo nel tempo del debito.

Mancato rispetto patto di stabilità interno – Sanzioni all'ente

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) Riduzione ex fondo sperimentale di riequilibrio ora fondo di solidarietà.
- b) Limite impegni spese correnti.
- c) Divieto di ricorrere all'indebitamento.
- d) Divieto di procedere ad assunzioni del personale.
- e) Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.



Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, l'inadempienza deve essere comunicata entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni elencate. La rideterminazione delle

indennità di funzione e dei gettoni di presenza è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

Riduzione ex fondo sperimentale di riequilibrio ora fondo di solidarietà

È assoggettato ad una riduzione dell'ex fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

Limite impegni spese correnti

Non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Si sottolinea che le predette spese sono identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente.

Divieto di ricorrere all'indebitamento

Non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. Il divieto non opera nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica.

Divieto di procedere ad assunzioni del personale

Non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza

È tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. Al riguardo si segnala che tale riduzione si applica agli importi effettivamente erogati nel 2010, e quindi comprensivi anche dell'eventuale riduzione del 30% operata in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2009.

In merito alla durata delle sanzioni le stesse si applicano per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Per gli enti che nel 2012 non hanno rispettato il patto gli effetti finanziari positivi derivanti dalle sanzioni concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

Mancato rispetto patto di stabilità interno – Sanzioni ai responsabili e agli amministratori

Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno sia stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre indennità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

In generale si configura una fattispecie elusiva del patto di stabilità interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica.

Sanzioni ai responsabili e agli amministratori	
Responsabili	Amministratori
Sanzione pecuniaria fino a tre indennità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali	Sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione

Recenti controlli della Corte dei Conti hanno poi fatto emergere una serie di rapporti elusivi posti in essere con la "complicità" di società partecipate dall'ente.

È emerso ad esempio come venissero caricati dei costi caratterizzanti l'attività dell'ente sul bilancio delle società oppure, sempre al fine di far apparire un rispetto dei vincoli posti dal patto, venissero sottostimati i costi dei contratti di servizio posti in essere tra le parti.

Senza bisogno di far intervenire i soggetti partecipati si assiste invece ad un'operazione elusiva quando l'ente procede, ad esempio, con una sovrastima delle voci positive.

In merito ai costi si sono verificati dei casi di rinvio ad esercizi successivi di costi di competenza dell'esercizio in essere.

Pagamenti P.A.

La L. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) ha previsto, nel c. 546 dell'articolo unico, che [sono esclusi](#) dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:

- a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
- b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;
- c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

Si tratta di una norma che sostanzialmente ripropone quanto disposto dal DL 35/2012, noto come decreto "sblocca pagamenti della P.A.". Allora il governo aveva liberato spazi finanziari per 5 miliardi di euro.

La norma prevede quindi la possibilità di pagare, senza gravare sul patto, debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, di debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni, nonché dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

[Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali](#), i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

Gli importi delle richieste vanno inseriti in "migliaia di euro" (euro/1000), anche al fine di evitare di incorrere nei procedimenti di cui al comma 549 dell'articolo 1 della legge n.147/2013.

[Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze](#), sulla base delle comunicazioni pervenute, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli

spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

Eventuali quesiti di natura amministrativa possono essere inviati all'indirizzo pattostab@tesoro.it, mentre eventuali quesiti di natura informatica possono essere inviati all'indirizzo: assistenza.cp@tesoro.it.

[Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti](#), la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità previste, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Questo elemento rappresenta una rilevante differenza tra le due norme, legge di Stabilità e D.L. 35, ora è infatti prevista una specifica sanzione a carico dei revisori in caso di ritardata o mancata segnalazione.

Piemonte e patto di stabilità

La Regione Piemonte ha una sezione dedicata al patto di stabilità sul proprio sito internet.

In questa sezione vengono riportate tutte le informazioni di interesse per i comuni piemontesi.

In riferimento al patto regionale si rileva come per l'invio delle richieste 2014 alla Regione Piemonte, gli enti interessati dovranno utilizzare esclusivamente l'apposito applicativo che sarà reso disponibile dal 15 febbraio 2014 .

Con successiva comunicazione verranno precisati l'indirizzo web e le corrette modalità di compilazione del modulo e trasmissione dei dati.

Ogni richiesta riguarderà unitariamente sia il Patto regionale verticale incentivato che il Patto regionale verticale non incentivato, dato che, dal punto di vista degli enti locali, non vi è più alcuna differenza fra i due istituti, né sul piano della tempistica, né quello sostanziale. Entrambi, infatti, consentono alle regioni di sbloccare solo pagamenti di parte capitale, sia in conto competenza che in conto residui.

Conclusioni

Il patto di stabilità interno è uno strumento in essere da diversi anni.

L'estensione della sua applicazione ha fatto sì che l'argomento divenisse di assoluta importanza per tutta la platea della pubblica amministrazione.

Il nuovo corso prevede una forte spinta innovativa nella direzione dell'amministrazione e della gestione dell'ente.

Vediamo come il monitoraggio dei flussi di cassa diviene un compito non più delegato al solo responsabile finanziario, ma al quale devono partecipare tutti i responsabili di settore interessati dalle operazioni oggetto di analisi.

Diventa fondamentale attuare un crono programma dei pagamenti, delle riscossioni e monitorare con particolare attenzione le spese in conto capitale. L'ufficio tecnico e quello finanziario devono quindi collaborare in modo effettivo al fine di attuare anche una programmazione delle opere pubbliche correlata alle effettive possibilità di pagamento dell'ente.

La conoscenza della normativa, il rispetto dei vincoli da essa derivanti rappresentano quindi una nuova sfida per l'ente.

F.A.Q.

Le domande di seguito riportate sono un breve estratto di ciò che si può trovare collegandosi a:
<http://entilocali.umforumgratis.com/>.

Con il procedere dell'attività di confronto e consulenza verso gli Enti la sezione sarà incrementata con i casi di maggiore interesse.

Applicazione patto

Q: l'ente assoggettato a commissariamento straordinario è soggetto al patto immediatamente?

R: no. Richiamando la legge n. 183 del 2011 si rileva come "gli enti sottoposti a commissariamento a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso non sono soggetti al patto di stabilità interno nell'anno 2012, ma nell'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Tale disposizione si applica, ovviamente, sia agli enti che verranno commissariati nel corso dell'anno 2012, sia a quelli che sono stati commissariati prima del predetto anno e per i quali, nell'anno 2011, non vi è stata la rielezione degli organi istituzionali".

Q: l'ente aderisce al patto di stabilità regionale verticale. La regione ha richiesto le seguenti informazioni:

- Stock residui passivi al 31/12/2011 in conto capitale.
- Ammontare dei pagamenti in conto capitale effettuabili per il quale si richiede il peggioramento dell'obiettivo.
- Certificare il fatto che l'entità degli spazi richiesti si riferisca a residui in conto capitale effettivamente liquidabili.
- La disponibilità di cassa al 31/08.

In merito al secondo punto, è corretto certificare anche quello che si è già provveduto a pagare, avendo assunto il rischio di anticipare l'erogazione del denaro?

In riferimento alla disponibilità di cassa è corretto inserire anche gli oneri e i mutui?

R: Si ritiene che il comportamento adottato sia corretto.

Q: al fine di rispettare il patto l'ufficio effettua un continuo monitoraggio dei pagamenti delle spese in conto capitale, ci siamo resi conto che procedendo con i pagamenti si sarebbe sfiorato il patto, abbiamo quindi provveduto a comunicare a colleghi, responsabili e amministratori la cosa senza avere alcun riscontro. A questo punto l'ufficio può bloccare l'emissione dei mandati al fine di non sfiorare il patto?

R: Il blocco dei mandati non è una facoltà ma un obbligo. L'osservanza della norma contabile è infatti inderogabile. E' bene rilevare come dal blocco dei pagamenti potrebbero derivare delle azioni da parte dei creditori, di queste ne risponderanno i soggetti sottoscrittori del contratto.

Personale

Q: il comune ha certificato il rispetto del patto 2010, nel 2012 la Corte dei Conti ha rilevato il contrario. Le assunzioni effettuate nel 2011 sono da considerarsi nulle?

R: le assunzioni sono nulle di diritto poiché effettuate in violazione di legge con tutte le conseguenze ascrivibili al/ai soggetto/i che ha/hanno invece certificato l'osservanza del patto. Con la Delibera n. 7/2011/SRCPIE/PAR la Sezione piemontese, a seguito di una richiesta di parere da parte di un ente soggetto al patto di stabilità, ha così affermato che l'obiettivo di riduzione della spesa di personale non rappresenta più soltanto un principio di sana gestione, ma un obbligo dalla cui violazione discende, a titolo di sanzione, il divieto di assunzione. Tali norme devono quindi ritenersi di carattere imperativo e inderogabile.

Q: un consorzio di funzioni tra comuni (ente 1) consente l'uscita in mobilità di dipendente verso un'unione di comuni (ente 2). L'ente 2 può assumere in virtù di cessione di capacità assunzionale di uno dei comuni che lo compongono. Assumendo in mobilità l'ente 2 non consuma la capacità assunzionale che gli è stata ceduta. L'ente 1 invece non può considerare l'uscita in mobilità come cessazione di servizio utile per assumere e coprire il posto vacante. L'ente 2 è consorzio di funzioni che comprende anche i comuni che fanno parte, a loro volta, dell'unione (ente 1). È possibile cedere all'ente 2 la capacità assunzionale dell'unione di comuni?

R: non è legittimamente possibile poiché l'unione rispetto ai comuni è ente terzo.

Q: le spese di personale per l'anno 2008 da considerare quale limite di spesa nel Bilancio 2012 per gli Enti non soggetti al Patto devono essere: spese intervento 01 + spese personale incluse nell'intervento 03 + irap; a questa somma tolgo varie componenti (tipo categ. protette, rimborsi x comandi e convenzioni ecc...ma non tolgo nessuna variazione contrattuale) e così determino il mio nuovo limite. Poi per la previsione 2012 dovrò togliere l'aumento contrattuale dal 2008 al 2009?

R: corretto. Per la previsione 2012 dovrò togliere l'aumento contrattuale dal 2008 al 2009... in ultima analisi devi considerare i dipendenti in essere nel 2012 con la retribuzione "spettante" in quell'anno ed a tal riguardo consideri il contratto 11.4.2008 e le retribuzioni spettanti al dal 1 febbraio 2007.

Q: è corretto asserire che, ai sensi dell'art. 1, comma 120, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità per due anni consecutivi, nel mio caso 2010 e 2011, le indennità di carica dovranno essere decurtate, nel 2012, di un ulteriore 30% rispetto a quanto erogato nel 2011?

R: corretto.

Q: le spese di personale per l'anno 2008 da considerare quale limite di spesa nel Bilancio 2012 per gli Enti non soggetti al Patto devono essere depurate dagli oneri relativi i rinnovi contrattuali precedenti? Ed in tal caso occorre considerare poste da escludere gli eventuali rinnovi contrattuali intercorsi dal 2009 al 2012? Oppure le spese del personale anno 2008 devono essere considerate al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali degli anni precedenti (2004/2007). La differenza ovviamente non è di poco conto per il limite della spesa.

R: il 2008 deve essere valutato con poste da escludere gli eventuali rinnovi contrattuali intercorsi dal 2009 al 2012 (il solo anno 2009 poi...il nulla). IN ultimo il contratto a regime vigente il 31.12.2008 (biennio contrattuale).

Q: l'ente non ha rispettato il Patto di Stabilità 2011. E' possibile aumentare nel 2012 il fondo per la contrattazione decentrata integrativa, rispetto al 2010, in merito alle seguenti voci:

1. compensi incentivanti ex Legge 109/1994 (Ufficio Tecnico);
2. compensi incentivanti dell'Ufficio Legale;
3. compensi incentivanti connessi con piani di razionalizzazione della spesa.

Chiedo, inoltre, come comportarsi nel caso che, nel primo semestre 2012, siano state già predisposte determinazioni di liquidazione di spesa ed erogati compensi per le suddette incentivazioni.

R: stante lo sfioramento non e' possibile aumentare nel 2012, rispetto all'anno 2010, il Fondo per la contrattazione decentrata integrativa. Nel caso in cui, nel primo semestre 2012, siano state già predisposte determinazioni di liquidazione di spesa ed erogati compensi per le suddette incentivazioni occorre provvedere al recupero delle somme illegittimamente corrisposte

Q: l'ente non ha rispettato il Patto di Stabilità 2011. E' possibile aumentare nel 2012 il fondo per la contrattazione decentrata integrativa, rispetto al 2010, in merito alle seguenti voci:

1. compensi incentivanti ex Legge 109/1994 (Ufficio Tecnico);
2. compensi incentivanti dell'Ufficio Legale;
3. compensi incentivanti connessi con piani di razionalizzazione della spesa.

Chiedo, inoltre, come comportarsi nel caso che, nel primo semestre 2012, siano state già predisposte determinazioni di liquidazione di spesa ed erogati compensi per le suddette incentivazioni.

R: stante lo sfioramento non e' possibile aumentare nel 2012, rispetto all'anno 2010, il Fondo per la contrattazione decentrata integrativa. Nel caso in cui, nel primo semestre 2012, siano state già predisposte determinazioni di liquidazione di spesa ed erogati compensi per le suddette incentivazioni occorre provvedere al recupero delle somme illegittimamente corrisposte.

Q: l'ente non ha rispettato il Patto di Stabilità 2011. E' possibile stipulare contratti d'opera intellettuale di tipo occasionale?

R: lo sfioramento del patto comporta severi blocchi alle assunzioni, detto ciò, la stipula da parte dell'ente locale di questo tipo di contratti, ovvero quelli d'opera intellettuale, collegati all'affidamento di incarichi di studio e/o di ricerca non è vietato, basando il ragionamento sull'occasionalità del rapporto.

Q: siamo un ente soggetto a patto, ci chiedavamo se la conversione di un tempo parziale a tempo pieno può configurarsi come nuova assunzione.

R: formalmente la conversione di orario non configura una nuova assunzione, pur operando nel rispetto di eventuali limiti posti dal patto di stabilità bisogna comunque sempre tenere in considerazione anche tutti gli altri limiti di spesa dettati dal Legislatore.

Q: lo sfioramento del patto interessa un eventuale stipula di convenzione tra enti?

R: in caso di sfioramento è vietata la convenzione tra enti che, nel caso in cui sia previsto il rimborso per l'uso del personale interessato, si configura come una manovra elusiva al blocco.

Q: lo sfioramento del patto come influenza il rispetto delle fasce di tutela ?

R: nel caso in cui l'ente abbia sfiorato il patto, ma si trovi costretto ad assumere del personale utile a ricostituire la quota imposta dalla normativa in ambito di assunzioni di persone appartenenti alle categorie protette, potrà procedere con le azioni finalizzate alla copertura del posto, o dei posti, necessari.

Contabili

Q: ai fini del patto, il fondo di svalutazione crediti, non essendo impegnabile, va decurtato dal totale impegni?

R: il fondo svalutazione crediti è una posta dell'intervento 10 che non va impegnata. Svariate circolari RGS sul patto di stabilità espressamente menzionano il fondo svalutazione come posta di bilancio non conteggiabile come impegno e quindi, in sede di approvazione di bilancio, il relativo stanziamento non rileverà ai fini del patto.

Q: un'opera per demolizione abusiva va inserita al titolo 4 o al Titolo 5, in effetti l'Ente stipula il mutuo CDP, poi si rivale contro il proprietario che entro 5 anni deve saldare il debito con il comune. Ai fini del patto meglio titolo 4 o titolo 5?

R: quarto e quinto entrata impattano allo stesso modo poiché rilevano le riscossioni e non gli accertamenti.

Q: il responsabile Tecnico chiede se è possibile impegnare una somma al titolo 2 per la demolizione opera abusiva e relativa entrata a titolo 4 (accensione di prestiti). La spesa titolo 2 ha impatto sul calcolo del patto di stabilità ?

R: il saldo del patto è determinato tenendo conto per la parte corrente gli impegni e gli accertamenti e per la parte in conto capitale l'incassato ed il riscosso:

- se il prestito sarà accertato al titolo 5 questo non rileverà e la corrispondente spesa inciderà solo nel momento in cui sarà pagata;
- se alla spesa corrisponde una entrata accertata al titolo 4, e pagamento ed incasso avvengono nello stesso esercizio, l'operazione è neutrale ai fini del patto;
- se la spesa è impegnata al titolo I essa inciderà per la parte che riguarda la determinazione del saldo finanziario di parte corrente.

Q: il mio comune è al di sotto dei 5.000 abitanti e nel pluriennale 2013/2014 non riesco a rispettare gli obiettivi del patto ,oltre a darne atto in relazione, cosa dico nel parere sulla proposta di delibera di giunta che approva lo schema di bilancio? Sfavorevole sulla regolarità contabile o sulla legittimità?

R: in sede di bilancio previsionale non prevedere il mancato rispetto del patto, il bilancio non sarebbe legittimo. Il parere deve quindi essere negativo.

Q: l'amministrazione dove lavoro, pur inviando entro i termini il Certificato al Patto di Stabilità, ogni anno temporeggia nell'approvazione del Conto Consuntivo. Poiché il Certificato al Patto di Stabilità è il frutto della gestione i cui dati provengono dal Conto Consuntivo, ritengo che un simile atteggiamento non solo sia frutto di indecisionismo e di mancanza di propedeuticità degli atti (consuntivo – certificato), ma venga a mancare il presupposto alla certificazione stessa! Sbaglio?

R: sicuramente approvare il consuntivo definisce nel modo più completo i presupposti per la certificazione del Patto. Considerate però le due componenti rilevanti ai fini della certificazione:

- Accertamenti/impegni di competenza corrente
- Pagamenti/riscossioni a residui parte capitale

Si possono porre alla certificazione delle basi giuridicamente comunque solide formalizzando, tramite apposite determinazioni del responsabile di ragioneria:

- La parifica del conto del tesoriere (per quanto riguarda pagamenti/riscossioni)
- La revisione dei residui (per quanto riguarda accertamenti ed impegni inclusi quelli provenienti dall'ultimo esercizio).

Q: nell'ente dove lavoro quest'anno sono state realizzate delle alienazioni piuttosto consistenti, destinate al finanziamento di un plesso scolastico. Il problema che si pone è che la ditta ha fretta di formalizzare l'acquisto e quindi di versare il relativo importo. Per quest'anno tale entrata potrebbe farmi comodo per permettermi di pagare agevolmente i residui del titolo II senza avere problemi di patto. Il problema però lo avrò nei prossimi anni quando mi troverò a dover pagare gli stati avanzamenti lavori per oltre 1.000.000 di euro. Qualcuno ha qualche idea per poter ovviare a questo gap tra momento di incasso e realizzazione dei pagamenti?

C'è qualche modo per "parcheggiare" le alienazioni (magari investimento in pronti contro termine) e poi svincolare le somme quando dovrò iniziare i pagamenti? Ma in questo ipotetico caso, le somme rientrerebbero a bilancio al titolo IV?

R: non ne esci poiché se è vero che l'incasso (che non puoi rimandare) nell'attuale ti migliora il patto e anche vero che il prossimo anno in cui non riscuoti ma paghi i SAL te lo peggiora. Devi agire su altri incassi e pagamenti, ovvero nella parte corrente modulando accertamenti ed impegni.

Q: non riesco a trovare alcun riferimento alla possibilità da parte di un Ente Locale di concedere una fideiussione ad un'associazione ai sensi dell'art. 207 del TUEL, nel caso in cui nell'anno 2011 non è stato rispettato il patto di stabilità. Sapreste darmi qualche riferimento normativo o giurisprudenziale a tal riguardo?

R: riguarda le sanzioni a cui è soggetto l'ente che non osserva il patto tra cui il divieto di ricorso all'indebitamento a cui la fideiussione ne è comunque componente al pari dei mutui.

Q: volevo sapere come si può calcolare la percentuale di mancato rispetto del patto di stabilità di un comune?

R: In riferimento al saldo non raggiunto.

Q: il fondo svalutazione crediti non essendo impegnabile va decurtato dal totale impegni ai fini del patto?

R: è spesa corrente e rileva ai fini del patto in riferimento agli impegni che nel caso non possono essere assunti su tale intervento.

Q: il mio comune è inferiore a 5000 abitanti, nel 2012 è previsto l'assunzione di un mutuo con la Cassa DD.PP che avrà una rata annuale di circa € 20.000 che andrà in ammortamento dal 2013. A parte il rispetto dei limiti di indebitamento che non avrei nel 2014, tutti mi dicono che con il patto di stabilità non è conveniente assumere mutui. Sto incominciando a documentarmi sul patto, quali sono le motivazioni valide per non richiedere mutui?

R: non è che è vietato con il patto assumere mutui.. il problema è che per il rispetto dei vincoli del patto non si tengono in considerazione le riscossioni del titolo V mentre si considerano i pagamenti del titolo II. Se tu lo assumi ora e paghi l'investimento entro il 31/12/2012 non avrai incidenza sul patto 2013 se non nella piccola misura di impegni per il pagamento della quota interessi dell'ammortamento.

Q: Poichè i Comuni inferiori ai 5000 abitanti soggiacciono al Patto a decorrere dal 2013 è giusto poter prevedere che per i medesimi il saldo obiettivo sia pari a zero come per i Comuni virtuosi oppure occorre attendere il decreto sulla virtuosità ?

R: per tali enti il calcolo è pura fantasia e se si aggiunge anche il saldo per comuni virtuosi peraltro inesistente i dati saranno sicuramente affidabili! Occorre tenerne conto e provvedere al maggior numero di pagamenti nel corso del 2012 anticipando anche somme da contribuzioni regionali o statali o da avanzo di amministrazione per poter affrontare il 2013 con maggiori riscossioni nel quarto e migliorare il patto 2013.

Q: Ho una domanda in merito all'esclusione di alcuni fondi dal calcolo del patto. I fondi della legge 296/2006 art. 1 commi 704 e 707 sono da escludere così come già si faceva nell'anno 2011?

R: È corretto procedere con l'esclusione di tali fondi dalla base di calcolo.

Q: in seguito al verificarsi di un evento calamitoso vi è stata l'emanazione di un'ordinanza di protezione civile. Il Comune ha sostenuto direttamente delle spese in conto capitale per il ripristino di determinati danni. Detta cifra è rilevante ai fini del patto?

R: dal momento in cui non vi è stata dichiarazione dello stato di emergenza queste cifre rileveranno nella determinazione del rispetto del patto.

Q: l'ente ha ricevuto un finanziamento UE per il 50% a fondo perduto e per la restante metà infruttifero di interessi passivi, come si deve operare in ambito patto di stabilità?

R: indipendentemente dal fatto che il finanziamento sia a fondo perduto, infruttifero o meno, essendo costituito da un contributo U.E. è da escludersi dai computi utili al patto di stabilità.

Q: il sorgere di un debito fuori bilancio giustifica lo sfioramento del patto?

R: nel caso in cui, in corso d'esercizio, venga riconosciuto un debito fuori bilancio, non è possibile considerare questo evento come neutro ai fini della determinazione del raggiungimento degli obiettivi posti dal patto. La dove emerga la necessità di fare fronte a impegni preventivamente non considerati si dovrà operare in modo tale da liberare delle risorse allocate precedentemente con diversa finalità.

Q: il comune riceve dei contributi da un altro ente finalizzati a coprire integralmente una determinata quota di spesa corrente. Questi contributi come vanno inquadrati al fine del patto?

R: nonostante il fatto che gli importi concessi dall'altro ente transitino semplicemente sul conto del comune per poi saldare quote di spesa corrente ben definita, non è questo motivo sufficiente per evitare di sottoporre detti importi al monitoraggio collegato al PSI.

Sanzioni

Q: è passata la modifica alle sanzioni sul mancato rispetto del patto che prevede la riduzione dei trasferimenti statali nella misura pari allo sfioramento effettuato?

R: sì.

Appendice normativa

- [Decreto Legislativo n. 85 del 28 maggio 2010](#) (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
- [Legge n. 183 del 12 novembre 2011](#) - Art. 31 (Patto di stabilità interno degli enti locali)
- [Legge n. 183 del 12 novembre 2011](#) - Art. 32 (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)
- [Legge n. 111 del 15 luglio 2011](#) - Art. 20 (Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità)
- [Legge n. 44 del 26 aprile 2012](#) - Art. 4 ter (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento)
- [Legge n. 228 del 24 dicembre 2012](#) - Art. 1 commi 430 – 431 – 432 b/c/d – 436 – 439 – 440 – 445 – 446 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2013)
- [Circolare n. 5 del 7 febbraio 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze](#), dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni, Ufficio II.
- [Legge n. 147 del 27 dicembre 2013](#) – Art. 1 commi da 532 a 549 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge di stabilità 2014)

532. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «, registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013, e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017,»;

b) le parole: «e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».

533. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

«2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente».

534. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, lettera a), le parole: «e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

b) al comma 6, lettera b), le parole: «e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) al comma 6, lettera c), le parole: «a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* "<http://pattostabilitainterno. tesoro.it>" della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno».

535. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-*quinquies* fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto».

536. Una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 535 è destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dei predetti spazi tra i singoli comuni.

537. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'*exclave*. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

538. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"» sono sostituite dalle seguenti: «"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"».

539. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è tenuto ad inviare» sono inserite le seguenti: «, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito *web*"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"»;

b) al primo periodo, la parola: «sottoscritta» è sostituita dalle seguenti: «firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

d) al quarto periodo, le parole: «, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti» sono soppresse.

540. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011»;

b) al secondo periodo, le parole: «negli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009 e 2010» e le parole: «del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011».

541. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

542. All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>" della Ragioneria generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo».

543. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1^o marzo» e le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

544. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e al comma 2, le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno»;

b) al comma 1 e al comma 2, le parole: «sia mediante il sistema *web* appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «mediante il sito *web* "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>" appositamente predisposto»;

c) al comma 5, le parole: «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «10 luglio».

545. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno e» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso;

c) le parole: «di cui al comma 87» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo».

546. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:

a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;

c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

547. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito *web*«<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 546. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

548. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 547, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

549. Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con

l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma.

Gli autori

Marco Sigaudò

Dottore commercialista e revisore dei conti. Consulente in materia di contabilità pubblica e privata, fiscale, tributi, personale e controllo di gestione. Collabora con Studio Sigaudò s.r.l.

Paolo Gros

Funzionario di un ente comunale. Tra gli ideatori e gestori del blog “Gli enti locali – Paolo Gros e Marco Lombardi on web”. Consulente in ambito contabile, fiscale e gestione personale per tutto quello che riguarda l’attività degli enti locali.